



dell'apparecchiatura, nel rispetto rigoroso delle indicazioni fornite dal fabbricante, distinto dal luogo di erogazione della prestazione in telemedicina (ambulatorio medico specialistico ove avviene la refertazione). Anche in questo caso, pertanto, il locale della farmacia NON si configura come "Ambulatorio medico" ai sensi della DGR 327/04.

Resta inteso che ogni servizio deve essere erogato nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del cliente della farmacia e che il titolare, o il direttore della farmacia, è responsabile della completa e corretta applicazione delle indicazioni fornite dal fabbricante circa l'impiego dell'apparecchiatura ovvero, in particolare, della sua corretta installazione, del rispetto dei programmi di manutenzione e della formazione del personale destinato al suo utilizzo.

Distinti saluti.



Valentina Solfrini

per Adriana Giannini



Luca Barbieri